

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Ministero dell'Interno – Comunicato del 6 luglio 2010 relativo al trasferimento compensativo per i minori introiti derivanti dall'addizionale Irpef degli anni 2009 e 2010</b>	<b>2</b>
<b>Ministero dell'Interno – Attiva la consultazione <i>on line</i> della pratica di cittadinanza</b>	<b>2</b>
<b>Ministero dell'Interno – Non è più possibile il conferimento delle funzioni di direttore generale al Segretario comunale (ex comma 4, art. 108, D.Lgs. n. 267/2000) alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186, lett. d), L. 191/2009, integrato L. n. 42/2010</b>	<b>3</b>
<b>Corte dei Conti: linee guida e criteri cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009</b>	<b>4</b>
<b>Premio Qualità della Pubblica Amministrazione, il bando scade il 20 luglio 2010</b>	<b>4</b>
<b>Ministero dell'Interno: ridefinizione dei collegi uninominali provinciali</b>	<b>5</b>
<b>Conversione in legge del decreto – legge 31 maggio 2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Ultimi emendamenti approvati</b>	<b>5</b>

## **Ministero dell'Interno – Comunicato del 6 luglio 2010 relativo al trasferimento compensativo per i minori introiti derivanti dall'addizionale Irpef degli anni 2009 e 2010**

A seguito di quanto stabilito con il decreto del direttore centrale della finanza locale del 1° luglio 2010, sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al rimborso ai comuni dei minori introiti connessi all'addizionale irpef.

Sul sito del Ministero dell'Interno - direzione Centrale Finanza Locale - sono stati pertanto inseriti nella spettanza dell'anno 2010 - voce "altri contributi generali"- i dati relativi al trasferimento compensativo per i minori introiti derivanti dall'addizionale irpef degli anni 2009 e 2010.

I minori introiti sono conseguenti alle modifiche della disciplina dell'irpef introdotte:

1. dall'articolo 1, commi 10, 11, 13, e 15 della legge 28 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) relativi tra l'altro, a detrazioni per contratti di locazione e per carichi di famiglia;
2. dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, relativo a misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro le cui disposizioni sono state prorogate per l'anno 2009 dall'articolo 5, comma 1 ; del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
3. dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 relativo alla deduzione dall'ires e dall'irpef della quota irap relativa al costo del lavoro e degli interessi.

## **Ministero dell'Interno – Attiva la consultazione *on line* della pratica di cittadinanza**

Il Ministero dell'Interno, rende noto che dal 5 luglio 2010 è attivo il servizio che permette a tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica.

Per procedere alla consultazione è possibile collegarsi al seguente link:

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema009.html>

**Ministero dell'Interno – Non è più possibile il conferimento delle funzioni di direttore generale al Segretario comunale (ex comma 4, art. 108, D.Lgs. n. 267/2000) alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186, lett. d), L. 191/2009, integrato L. n. 42/2010**

Il Ministero dell'Interno si è espresso in relazione ad un quesito di una Amministrazione locale in ordine alla possibilità di conferire le funzioni di direttore generale al Segretario comunale ex comma 4 dell'art. 108, del D.Lgs. n. 267/2000, alla luce delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 186, lett. d), della legge n. 191/2009, come integrato dalla legge n. 42/2010, che pur non modificando espressamente il citato comma 4, hanno previsto la soppressione della figura del Direttore generale nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

Il Ministero fa presente che il richiamato art. 2, comma 186 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), tra le misure di contenimento della spesa pubblica, prevede, alla lett. d), la soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Si deve tenere presente che nella formulazione originaria, la soppressione della predetta figura era valida per tutti i comuni e solo con le modifiche apportate al citato comma 186, dal D.L. 25/1/2010, n. 2, convertito dalla legge finanziaria 26 marzo 2010, n. 42, questa è stata reintrodotta per gli enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Ai fini, quindi, di una lettura sistematica della norma coerente con la finalità perseguita dal legislatore, sembra doversi ritenere, condividendo le argomentazioni svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 20134 del 27.4.2010, in risposta ad analogo quesito, che sia venuta meno anche la facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, di conferire le predette funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, nelle particolari fattispecie elencate nel comma stesso, tenuto conto che in ogni caso la normativa contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali prevede la corresponsione di un compenso per l'espletamento di dette funzioni. Per le stesse considerazioni, si deve ritenere venuta meno anche la facoltà prevista dal comma 3, del medesimo art. 108 di stipulare convenzioni tra comuni con popolazione inferiore a quella attualmente richiesta per il conferimento dell'incarico in parola.

Resta ferma, in ogni caso, la previsione contenuta nell'art. 97, comma 4 del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000, che assegna tra i compiti ordinari del Segretario, quello di sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti.

## **Corte dei Conti: linee guida e criteri cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009**

La Corte dei Conti, con Deliberazione n. 15/AUT/2010/INPR, depositata il 30 giugno 2010, ha approvato il documento riguardante le linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009.

Con la stessa deliberazione sono stati approvati anche i questionari per le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Gli atti sono reperibili sul sito istituzionale della Corte [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)

## **Premio Qualità della Pubblica Amministrazione, il bando scade il 20 luglio 2010**

E' in scadenza il 20 luglio 2010 il termine per la presentazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali compresi, delle domande per la partecipazione al concorso "premio qualità " promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il concorso, in linea con gli indirizzi nazionali di riforma e le politiche promosse a livello europeo, vuole contribuire a diffondere una cultura della qualità e di miglioramento continuo del servizio pubblico, dando visibilità alle amministrazioni impegnate con successo nel miglioramento continuo delle proprie performance.

Il premio è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l'adozione di modalità di gestione che mirano all'eccellenza, attraverso la pratica sistematica dell'autovalutazione e del miglioramento pianificato e continuo.

In questa edizione saranno assegnati i seguenti premi:

- 1A. Premio "Migliore amministrazione", assegnato all'amministrazione che otterrà il punteggio più elevato fra tutte le partecipanti all'edizione 2010/2011.
- 2B. Premio "Qualità PPAA", in un massimo di due per ciascuna delle sette categorie di amministrazioni partecipanti. Nel caso di premi non assegnati ad una categoria sarà possibile l'aumento dei premi nelle altre categorie.
- 3C. Menzione speciale Confindustria "Per la qualità dei servizi alle imprese"
- 4D. Menzione speciale CNCU "Per la qualità dei servizi ai cittadini"

Le amministrazioni interessate possono reperire la documentazione al link :  
[http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/premio\\_qualita/Bando\\_Premio\\_qualitaPPAIIIedizione.pdf](http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/premio_qualita/Bando_Premio_qualitaPPAIIIedizione.pdf)

### **Ministero dell'Interno: ridefinizione dei collegi uninominali provinciali**

Il Ministero dell'Interno rende noto che, il Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali, ha avviato la procedura per la ridefinizione dei collegi uninominali provinciali, in attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge n. 2 del 2010, che ha previsto la riduzione del 20% del numero dei componenti i consigli provinciali.

La ridefinizione sarà operativa per le prossime tornate elettorali della primavera 2011.

### **Conversione in legge del decreto – legge 31 maggio 2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Ultimi emendamenti approvati**

In sede di commissione bilancio del Senato, continua l'iter che dovrà portare alla conversione in legge del D.L. 78.

Tra i numerosi emendamenti presentati segnaliamo di seguito alcuni dei più recenti che interessano direttamente gli Enti Locali:

1. la Segnalazione certificata di inizio attività (nuovo articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241);
2. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (art. 9 DL 78)

#### **La Segnalazione certificata di inizio attività:**

L'emendamento prevede la sostituzione dell'art. 19 della L. 241/90 (dichiarazione di inizio attività) con un nuovo articolo che introduce in luogo della DIA la Segnalazione certificata di inizio attività.

Il nuovo articolo 19 è improntato all'ulteriore semplificazione e snellimento per l'avvio delle attività d'impresa ed è incentrato sull'uso ancora più significativo dello strumento dell'autocertificazione.

Riportiamo di seguito il testo del nuovo articolo 19:

"Art. 19. - (*Segnalazione certificata di inizio attività*). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, può sempre adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. La presente disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".

2. Il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche

come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentite le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo i principi e le modalità telematiche di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

## Il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (art. 9 DL 78)

L'art. 9 del D.L. 78 prevedeva, al comma 1, il blocco del trattamento economico del personale per il triennio 2011/2013. Il trattamento economico infatti non avrebbe potuto superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.

Con specifico emendamento all'art. 9 le parole "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio».

Inoltre dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma :

*"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*

Bergamo, 12 luglio 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord